

CRITICA DELLA RAGION PENALE (*)

Beccaria e la filosofia

di Philippe Audegean

Abstract. *Il presente contributo si interroga sul significato polemico che riveste, in *Dei delitti e delle pene*, l'autodefinizione dell'autore come «filosofo». Tale insistenza va interpretata nel contesto di una ribellione contro il dominio politico dei patrizi milanesi: Beccaria si appella alla filosofia per combattere l'egemonia politica del sapere giuridico, arrivando a escludere il sapere giuridico tradizionale dal diritto penale.*

SOMMARIO: 1. Il problema: Beccaria filosofo. – 2. Il contesto: un conflitto delle facoltà. – 3. Critica della ragion giuridica. – 4. Critica della ragion penale. – 5. Critica della violenza penale. – 6. Conclusione: un nuovo linguaggio politico.

1. Il problema: Beccaria filosofo.

In tutte le sue opere, sia nell'opera maggiore, *Dei delitti e delle pene*, che nelle *Ricerche intorno alla natura dello stile* e nelle lezioni di economia, Beccaria rivendica spesso il titolo di filosofo per definire il proprio atteggiamento intellettuale, per indicare con orgoglio la propria collocazione culturale. Nei *Delitti*, l'esempio più eloquente si trova forse alla fine del capitolo sulla pena di morte, laddove l'autore lamenta che la «voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che son guidati dalla cieca consuetudine» (§ XXVIII).

Vorrei interrogarmi sul significato di tale insistenza. Ho proposto in altre sedi una risposta che riguarda tutta l'opera di Beccaria¹: qui invece mi soffermerò

* Il presente contributo riprende, in forma modificata, il testo di una relazione svolta al convegno «Omaggio a Cesare Beccaria» organizzato da Mediobanca e tenutosi a Milano l'11 novembre 2015. Gli atti del convegno verranno pubblicati sul sito istituzionale di Mediobanca, che ringrazio per avermi autorizzato a pubblicare il testo anche su questa *Rivista*.

Per una presentazione più dettagliata e per ulteriori riferimenti bibliografici, mi permetto di rinviare al mio «*Dei delitti e delle pene*»: significato e genesi di un pamphlet giuspolitico, in *La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale*, a cura di D. Ippolito, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, cap. 2, pp. 71-92.

esclusivamente sul suo libro più famoso, il capolavoro del 1764. Perché, scrivendo di diritto penale, l'autore insiste sul proprio punto di vista filosofico, sul proprio metodo filosofico? Qual è il significato polemico, la funzione argomentativa di tale autodefinizione?

Per comprendere la funzione della filosofia in *Dei delitti e delle pene*, bisogna partire dal contesto in cui fu scritto. Alla luce della genesi del libro si capisce infatti meglio, credo, come la filosofia fosse servita a Beccaria da strumento critico contro il sapere giuridico del suo tempo. Come spero di mostrare, Beccaria voleva *spodestare il sapere giuridico, negandogli ogni utilità per la politica moderna*. Paradossalmente, voleva perfino negare la sua utilità per lo stesso diritto penale. A questo per l'appunto gli serviva la filosofia: come strumento di delegittimazione di un sapere, quello giuridico, ritenuto inadeguato ai fini della riforma politica. È questa l'ipotesi che, nelle pagine che seguono, cercherò di sviluppare.

2. Il contesto: un conflitto delle facoltà.

Grazie agli studi di Franco Venturi, Carlo Capra e Gianni Francioni², conosciamo ormai molto bene il contesto dell'ideazione e della stesura dei *Delitti*. Questo contesto si configura come un doppio conflitto politico: da una parte, un conflitto istituzionale tra l'oligarchia patrizia di Milano e la monarchia austriaca; e dall'altra parte un conflitto generazionale tra alcune figure del patriziato milanese e i propri figli, che inaspettatamente si schierano con Vienna. Ma in quest'ultimo caso, qual è il pomo della discordia? Che cosa sembra inaccettabile all'amico e mentore di Beccaria, Pietro Verri, nella cultura politica di suo padre? Perché il potere politico del padre, il senatore Gabriele Verri, gli sembra illegittimo e che cosa, dunque, gli sembra inaccettabile nelle forme di legittimazione politica allora in vigore a Milano?

Una risposta chiarissima è fornita da un testo di Verri risalente proprio agli anni dei *Delitti* e del «Caffè»: «le cose di Milano sono tutte abbandonate ai Dottori, eppure il commercio, le finanze, le monete ec. non mi pajono materie da Giurisperiti»; «In Milano non vi sono altri lumi che quei della pratica curiale. La zecca, l'annona, le acque, le manifatture, il commercio tutto è in mano dei Dottori, i quali, imbevuti delle

¹ Cfr. Ph. AUDEGEAN, *Cesare Beccaria, filosofo europeo*, trad. it., Roma, Carocci, 2014; ID., *Cesare Beccaria*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Filosofia*, a cura di M. Ciliberto, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 350-359.

² Cfr. F. VENTURI, *Settecento riformatore*, vol. I, *Da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969, chap. IX, *La Milano del «Caffè»*, pp. 645-747; C. CAPRA, *Il Settecento*, in D. SELLA, C. CAPRA, *Il Ducato di Milano 1535-1796*, Torino, UTET, [1984] 2010, chap. III, *La svolta degli anni sessanta*, pp. 329-431 (anche in ID., *La Lombardia nell'età delle riforme (1706-1796)*, Torino, UTET, 1987, pp. 179-281); G. FRANCONI, *Nota al testo*, in *Edizione Nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, diretta da L. Firpo e G. Francioni, vol. I, *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. Francioni, Milano, Mediobanca, 1984 pp. 215-335.

opinioni del tempo di Bartolo, veramente o non hanno idea della economia politica o ne hanno di tali che sarebbe meglio il non averne»³.

Queste frasi denunciano e illustrano l'esistenza di un conflitto tra saperi: alla *scientia juris*, vecchia e libresca, intrisa di concetti medievali, inutile ai fini della politica odierna, Verri contrappone la scienza tutta moderna dell'economia. Ma questo conflitto si comprende meglio se ci ricordiamo che è la cultura giuridica che a Milano conferiva il potere politico: il sapere giuridico serviva da fonte di legittimazione del dominio politico. La supremazia politica dei patrizi era infatti giustificata dalla loro competenza giuridica. Ad esempio, una condizione importante, anche se non necessaria, per accedere al patriziato era il fatto di essere nati in una famiglia che aveva ricoperto delle cariche e poteva vantare una lunga tradizione di pratica amministrativa; ed era inoltre il possesso di una laurea in legge. La cultura giuridica era dunque il linguaggio del potere, il linguaggio della politica, l'aperti sesamo dell'amministrazione pubblica. Le magistrature erano allora indotte a «identificare se stesse con il concetto di Stato», secondo le parole di Carlo Capra⁴.

Ma per Verri e Beccaria, questa situazione era anacronistica: come avrebbe potuto la vecchia scienza giuridica risolvere i problemi della politica moderna? Monete, grani, acque, manifatture: i problemi all'ordine del giorno riguardavano le attività produttive, il commercio, le finanze. La giurisprudenza, su questo terreno, si rivelava sterile: incapace di fornire soluzioni, di orientare l'azione, di servire agli uomini di governo. La scienza nuova dell'economia politica doveva quindi subentrare alla *scientia iuris* tradizionale. Non a caso, il primo compito affidato da Verri a Beccaria, poco dopo la nascita del loro sodalizio intellettuale, fu la redazione di un opuscolo sulle monete: al giovane amico si chiedeva di esercitare le sue capacità non di giurista, ma di matematico, per trattare una questione che non era di diritto, ma di economia.

Quella di Beccaria e dei suoi amici fu dunque anzitutto una battaglia contro le prerogative politiche detenute in forza del sapere giuridico: schierandosi contra la cultura dei loro padri, Beccaria e i suoi amici combatterono l'egemonia politica e culturale dei *doctores iuris*. Ora, credo che anche i *Delitti*, pur essendo dedicati al diritto penale, vadano ricondotti allo stesso conflitto di saperi. La conoscenza del contesto induce a correggere l'interpretazione tradizionale della motivazione che spinse Verri a sollecitare questo libro. La sua preoccupazione principale non era infatti quella di esprimere la propria *indignazione* nei confronti della giustizia di antico regime, ma di partecipare a una *ribellione* contro il dominio politico di un ordine, contro le prerogative di un ceto sociale. Ora, per abbattere il potere dei patrizi, bisognava screditare le competenze giuridiche che lo rendevano legittimo. Con i *Delitti*, Beccaria

³ P. VERRI, *Memorie sincere del modo col quale servii nel militare e dei miei primi progressi nel servizio politico* [ms. redatto tra il 1764 e il 1775: raccolta di lettere fittizie, antedatate di vari anni], lettere del 24 gennaio e del 20 dicembre 1760, in ID., *Scritti di argomento familiare e autobiografico*, a cura di G. Barbarisi, *Edizione Nazionale delle opere di Pietro Verri*, vol. V, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003, lettera xv, p. 89 e lettera xix, p. 104. La datazione del manoscritto è incerta, ma l'ultimo editore, Gennaro Barbarisi, ritiene che almeno le prime 21 lettere, da cui sono tratti i brani citati, risalgano al periodo '64-'66.

⁴ C. CAPRA, *Il Settecento*, cit., p. 182.

ha dunque voluto gettare le basi di un diritto penale interamente sottratto al sapere giuridico allora dominante.

3. Critica della ragion giuridica.

Spero di farmi capire meglio ricordando, anche molto schematicamente, come si presentava il sapere giuridico del tempo. Il suo metodo consisteva in una sofisticata ermeneutica; il suo oggetto era costituito dalla pluralità di fonti legislative, giurisprudenziali, dottrinali e consuetudinarie che formavano il complesso multiverso del diritto d'antico regime. Il sapere giuridico di antico regime era dunque permeato di storia e di cultura ermeneutica: consisteva in precise, erudite conoscenze delle tradizioni, delle consuetudini e delle usanze, richiedeva una sicura preparazione sulle regole dell'interpretazione testuale, e una duttile, sapiente capacità di valutazione della gerarchia delle fonti normative.

Ma il nuovo diritto penale dovrà invece ridursi a una sola fonte, la legge, stabilita dalla volontà del sovrano: non a caso, la parola «leggi» apre e chiude i quarantasette paragrafi dell'edizione definitiva dei *Delitti*. L'intero ordinamento penale andrà dunque rifondato sulle norme generali della legge, la quale dovrà essere la medesima per tutti e su tutto il territorio. La legge, oltretutto, non si lascia interpretare: i tribunali dovranno limitarsi ad applicarla. Le sentenze, essendo sue pure applicazioni letterali, non rappresenteranno dunque una fonte alternativa. La dottrina potrà offrirne un commento, ma questo commento sarà puramente descrittivo, quasi letterale, e comunque privo di ogni autorità. Nessun diritto naturale – neppure quella *ratio scripta* che nell'ideologia dei giuristi era il diritto romano – potrà inoltre integrare il dettato legislativo per interpretare i casi difficili, ignorati dalla legge, o inediti. Il diritto consuetudinario sarà infine liquidato come un'aberrazione della storia. Il nuovo diritto penale non ha dunque nulla a che fare con il sapere giuridico. Questa riforma concettuale avrà pertanto la conseguenza di spogliare i *doctores iuris* di ogni autorità. Nelle parole di Beccaria, tale riforma sarà in grado di abbattere «l'intermediario dispotismo» (§ XXVIII) dei magistrati, cioè quello dei «corpi intermedi» tanto celebrati dall'odiosamato Montesquieu.

Così facendo, Beccaria non solo ridimensionava drasticamente il sapere giuridico ma, almeno per quanto riguarda il settore penale, trasformava anche il suo statuto epistemologico: da cultura delle eccezioni, arte della prudenza e della ponderata valutazione delle condizioni e delle situazioni, il sapere del penalista doveva diventare pura e semplice conoscenza delle regole. Quel vecchio e prestigioso sapere che era la *scientia iuris*, come scienza di casi e di frasi, di contingenze e di circostanze, scienza storica e sociologia *ante litteram*, quel sapere perdeva di colpo ogni utilità per i penalisti. Agli operatori del diritto penale, si chiedeva solo di conoscere la legge.

Beccaria arriva infine a sostenere che la cultura giuridica tradizionale si dimostra inutile anche per il legislatore penale. La produzione di norme penali non richiede infatti la cognizione del diritto vigente o lo studio delle tradizioni passate, ma la conoscenza di un ordine delle cose che precede e sorregge il diritto, quello

dell'animo umano e della storia filosofica dei costumi. A questa conoscenza Beccaria dà il nome di filosofia, o ancora, nelle *Ricerche intorno alla natura dello stile*, di «scienza dell'uomo». Ora, questa scienza induce a correggere radicalmente l'ideologia che informava la cultura penale tradizionale.

4. Critica della ragion penale.

Questa ideologia configurava il diritto penale come cultura delle eccezioni non solo perché induceva a considerare ogni caso giuridico alla stregua di una singolarità, che andava decifrata solo in base alle singolarità passate, ma anche perché portava a considerare il criminale come un mostro, anormalmente ribelle alla norma inculcata dal sovrano.

Ora, secondo uno dei principali insegnamenti della filosofia moderna, il criminale non va affatto considerato un mostro di egoismo, caratterizzato da una tendenza immorale e anormale ad agire per interesse, e traviato dall'ozio verso il guadagno illecito. In primo luogo perché l'interesse, come ricerca del piacere e fuga dal dolore, è il motore di tutte le azioni umane, sia lecite che illecite. E in secondo luogo perché non c'è niente di male nel ricercare il proprio benessere: l'egoismo non è malvagità e non va dunque combattuto, né tantomeno sradicato. I delitti dipendono da una meccanica degli interessi che regola l'insieme delle azioni del mondo umano: sono soltanto il prodotto di un calcolo che tiene conto del guadagno atteso, della sanzione temuta e del rischio di essere scoperti. Il criminale non va dunque considerato un mostro, ma una persona del tutto normale, e le conoscenze richieste al legislatore nulla hanno a che fare con la teratologia sociale. Il criminale non è altro che un individuo calcolatore ed egoista: un uomo come tutti gli altri. Non è uno che vuole indebitamente tutto, come riteneva la concezione tradizionale, ma invece uno che non ha niente, cioè niente da perdere: è l'assenza di prospettiva, ed è anche la speranza dell'impunità, che turbano i suoi calcoli. Il sovrano non deve quindi trasformare la natura umana, ma piuttosto modificare i parametri del calcolo: non gli spetta il compito di correggere gli uomini, ma di rendere l'osservanza delle leggi più interessante del delitto.

Ma proprio questo non poteva accadere nell'ordinamento giuridico di antico regime, per due ragioni. In primo luogo perché la difesa del privilegio era una preoccupazione centrale delle leggi. Beccaria lo ricorda ben due volte nel suo libriccino: «i privilegi [dei nobili] formano gran parte delle leggi delle nazioni» (§ XXI); «La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi» (§ XLI). La legge stessa era ingiusta, perché iniqua, e dunque la sua osservanza era più interessante del delitto solo per quelli che favoriva, non per le sue vittime. E oltretutto perché le leggi penali comminavano pene sproporzionate, inutili e ingiuste. Queste pene, spesso inapplicate proprio perché eccessive, eccitavano il risentimento, specialmente di chi non godeva di alcun privilegio, anziché arginare le spinte criminose. Molti delitti, secondo Beccaria, erano imputabili alla società, alla sua struttura inegualitaria e ai suoi modi di punire.

Invece il legislatore razionale, alieno alla logica del terrorismo penale, non deve comminare pene estranee al corso normale della vita umana. Deve piuttosto esemplare le pene sulle sofferenze della vita stessa, ad esempio sui dolori che scaturiscono dalla fatica del lavoro. Saranno i lavori forzati perpetui, allora, la pena più severa prevista dalle leggi, mentre andranno aboliti i supplizi, i tormenti e la pena di morte: pene che generano impunità perché sono troppo estranee alle leggi del mondo umano per essere applicate con costanza. Né a valle per le loro conseguenze (le pene), né a monte per le loro cause (gli interessi), i delitti rientrano quindi nella categoria dell'eccezione. Non scatenano violenza estrema né situazioni di guerra: le norme comuni della vita civile continuano a essere applicate e il delinquente resta un cittadino, di cui si deve rispettare, in particolare, il diritto naturale alla vita.

5. Critica della violenza penale.

Un altro elemento dell'ideologia giuridica che legittimava e serviva a accrescere il potere dei magistrati penali era il concetto di violenza legale come sostanzialmente diversa da quella criminale. Si riteneva infatti che il castigo legale purgasse dai vizi e dalle passioni. La punizione doveva inoltre ripristinare l'ordine morale turbato dal delitto. Infine, la pena dissuadeva dal delinquere in proporzione alla violenza inferta. Questa ideologia della pena serviva a sacralizzare la violenza legale, deponendo tra le mani dei magistrati uno strumento di espiazione e di pace privo di ogni legame con la sfera "vile e meccanica" (come si diceva allora) dei costi e ricavi, del calcolo, dell'utilità, dell'interesse: l'ordinamento penale disponeva di una forza santificata dal diritto e immune da ogni contatto con la sfera impura della violenza animale, dunque della forza *tout court*.

Beccaria smantella questa ideologia con un inedito approccio alla violenza legale, ritenuta non sostanzialmente diversa da qualunque altra violenza: «Osservate che la parola *diritto* non è contraddittoria alla parola *forza*, ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero» (§ II). Ricorda inoltre spesso come la violenza criminale sia un riflesso della violenza di Stato: «I paesi e i tempi dei più atroci supplicii furon sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poiché il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario» (§ XXVII). «*Prevalghiamoci dell'esempio*», dice il ladro immaginato da Beccaria nel capitolo sulla pena di morte quando vede che «le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio» (§ XXVIII). La crudeltà, dice ancora Beccaria, lungi dall'essere lo strumento della pace, è invece lo «stromento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni» (§ XII).

Infatti, non solo la filosofia moderna dimostra che la pena non purga in alcun modo dai cosiddetti vizi, e non svolge neanche alcuna funzione positiva di ripristino dell'ordine morale. Ma oltretutto dimostra con Montesquieu che uno «dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infalibilità di esse» (§ XXVII): non è

vero che il vigore intimidatorio delle pene sia proporzionale alla loro severità. La filosofia sensistica conferma questa tesi enunciata dal Presidente bordolese: l'infallibilità di pene dolci e ripetute riesce di gran lunga più dissuasiva dell'intensità passeggera di pene violente. Il principio che deve regolare la determinazione delle pene non è dunque soltanto quello della prevenzione, riconosciuto come essenziale fin da Platone e Seneca, ma quello della massima divaricazione possibile tra dolore inflitto e efficacia dissuasiva: «Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo» (§ XII). Una pena è infatti una violenza, e una violenza è legittima solo se riduce la quantità complessiva di violenza nella società: conseguentemente, essa stessa deve essere la minima possibile.

I concetti filosofici a cui fa ricorso Beccaria confluiscono dunque verso un principio generale di economia punitiva o di parsimonia penale che tende a contenere drasticamente non solo il potere dei magistrati penali, ma anche il potere e la sfera di competenza dell'intero ordinamento penale. Il brano forse più chiaro a tal proposito è quello in cui si dice che «non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d'una nazione per prevenirlo» (§ XXXI).

6. Conclusione: un nuovo linguaggio politico.

La filosofia serve così a Beccaria da strumento per screditare la cultura giuridica e per delegittimare il potere attribuito ai giuristi dal sapere giuridico. Le idee filosofiche utilizzate nei *Delitti* sono infatti direttamente contrarie all'ideologia di legittimazione politica del sapere giuridico.

A questo tentativo di riformare in profondità il diritto penale vanno ricollegate anche le scelte linguistiche di Beccaria, che si esprime volutamente in una lingua diversa da quella giuridica. Con lo *style coupé*, attico, della filosofia moderna, cerca di creare una lingua giuridica secca, univoca, trasparente, razionale. La brevità stessa e la lingua dei *Delitti* si offrono come modello di scrittura per il futuro codice penale, la cui limpidezza e semplicità renderanno inutile ogni interpretazione e annichiliranno il potere degli uomini di toga.

Il progetto dei *Delitti* è insomma quello di escludere il sapere giuridico dal diritto penale, togliendogli ogni valore e ogni funzione. La cattedra universitaria di economia politica, ricoperta dal 1769 al 1771, offrirà a Beccaria un perfetto terreno di azione e diffusione per questa polemica contro il dominio della cultura giuridica. Come Verri, anche Beccaria ritiene che l'economia politica liquida la *scientia iuris* tradizionale come anacronistica, perché dimostra di essere l'unica scienza in grado di fornire alla politica moderna gli strumenti concettuali e le cognizioni pratiche di cui ha bisogno.

Non stupisce dunque se nelle sue nuove vesti, seppur effimeri, di professore di economia, Beccaria torna a presentarsi come un filosofo, ricordando come la scienza nuova dell'economia debba i suoi progressi recenti alla filosofia: «Lo spirito profondo ed osservatore della filosofia spandesi sull'economia pubblica e sul commercio», scrive

nella *Prolusione* tenuta nel 1769. Del resto, già nei *Delitti*, Beccaria aveva esplicitamente associato lo sviluppo delle società commerciali a quello del sapere filosofico: «il commercio si è animato all'aspetto delle verità filosofiche rese comuni colla stampa» (Introduzione).

La funzione governativa assunta dal 1771, infine, appare allora come un approdo. Beccaria si trova infatti a lavorare concretamente a quelle riforme che tendono ad affidare tutto l'evolversi del diritto alla sola volontà del sovrano legislatore. Ma c'è di più. Con le sue mansioni di amministratore illuminato, estromette definitivamente la cultura giuridica dall'azione pubblica, giacché queste mansioni consistono appunto nell'occuparsi di ciò che al giurista era tradizionalmente demandato: le eccezioni, i casi, le circostanze. La produzione legislativa è così interamente sottratta ai giuristi; l'applicazione della legge non richiede alcuna preparazione giuridica in senso tradizionale, ma solo la conoscenza della norma; mentre del particolare e dell'eccezionale si occupa l'amministratore. Il giurista – nel senso tradizionale – non ha davvero più voce in capitolo nella politica moderna.

In conclusione, direi allora che la filosofia serve a Beccaria per inventare un nuovo linguaggio politico, sottratto all'influenza dei giureconsulti e della *scientia iuris*, che, per troppo tempo, secondo i milanesi del «Caffè», avevano plasmato e condizionato il vecchio linguaggio della politica.